

**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'UMBRIA**

Per

**S.R.L.**, corrente in Foligno in via 33 CF e  
partita IVA , ed elettivamente domiciliata in Perugia piazza Italia n.9,  
presso lo studio dott. Umberto Alleori, con studio in Foligno, via  
Louviere n. 4, fax 0742321859 – PEC [pec@pec.studioalleori.com](mailto:pec@pec.studioalleori.com) iscritti  
all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili della provincia di  
Perugia, rispettivamente con i numeri , per procura in calce  
al presente atto –

Contro

**AGENZIA DELLE ENTRATE Direzione Provinciale di Perugia –  
Ufficio Controlli –**

**ATTO DI APPELLO**

Contro la

**SENTENZA n. 310/8/11, pronunciata dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di Perugia Sez. VIII il 2 ottobre 2011, depositata in  
cancelleria il 31 ottobre 2011, nel procedimento iscritto al n. 1437/11  
valore della controversia euro 4.837.732,00.**

.....

L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia, con istanza  
datata 5 agosto 2011, notificata a mezzo posta il successivo 9 agosto e  
depositata alla Commissione Tributaria il 19 agosto, ha chiesto, ex art. 22  
D.Lgs 472/97, l'adozione della misura cautelare del sequestro  
conservativo sull'immobile di proprietà della s.r.l., inaudita  
altera parte, a garanzia dell'importo di euro 4.837.732,00.

Il Presidente, con provvedimento del 15 settembre 2011, ha autorizzato

l'Agenzia delle Entrate a procedere al sequestro conservativo.

La s.r.l. ha interposto rituale reclamo e le parti hanno discusso all'udienza camerale del 21 ottobre 2011.

Il Giudice di prime cure, con poco più di una paginetta, all'interno della quale, nell'angusto spazio di dodici righe, ha relegato la motivazione, o meglio ha confermato la misura cautelare già disposta con decreto del 15 settembre 2011 ed ha condannato la reclamante al pagamento delle spese processuali liquidate in euro 5.000,00 onorari compresi.

La sentenza della Commissione Provinciale di Perugia, che non ha fatto buon governo dei principi che regolano la concessione delle misure cautelari ex art. 22 D.Lgs n. 472/97, è ingiusta ed iniqua e gravemente lesiva dei diritti della ricorrente i seguenti

#### **MOTIVI**

Nessuna delle eccezioni ritualmente sollevate dalla reclamante è stata ponderata e/o considerata dalla Commissione; in buona sostanza il reclamo è stato considerato "tamquam non esset".

Ci riportiamo pedissequamente a tutte le ragioni fatto e di diritto che abbiamo diffusamente trattato nel reclamo e che quà di seguito integralmente trascriviamo.

La richiesta dell'Ufficio è totalmente infondata, non sussistendo nella fattispecie alcuno degli indefettibili presupposti previsti dall'art. 22 del D.Lgs n. 472/1997.

Il Ministero delle Finanze e dell'Economia ha diffuso una compendiosa ed esaustiva circolare, la n. 4/E del 15 febbraio 2010, invitando espressamente gli Uffici ad attenersi alle indicazioni ivi riportate (**doc. n. 1**).

Nel prosieguo evidenzieremo in corsivo i passi che abbiamo testualmente "pescato" dalla circolare sopra menzionata per rilevare come l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Perugia l'abbia completamente

disattesa.

E' noto che *i presupposti per l'adozione delle misure cautelari sono;*

a) *l'esistenza di un atto di contestazione ritualmente notificato dal quale si evinca la sussistenza del cosiddetto fumus boni iuris ossia l'attendibilità e la sostenibilità della pretesa tributaria;*

b) *il fondato timore da parte dell'ufficio di perdere la garanzia del proprio credito, ovvero il c.d. periculum in mora.*

*Con riguardo al primo presupposto nella ipotesi in cui si agisca sulla base di un provvedimento impositivo, il titolo per richiedere le misure cautelari è rappresentato dallo stesso atto formale, che ha già subito un'attenta valutazione circa l'attendibilità e la sostenibilità della pretesa e conseguentemente l'Ufficio nella richiesta di adozione delle misure in argomento potrebbe fare un mero rinvio al predetto titolo.*

*Nel caso in cui si proceda invece, come nella fattispecie, sulla base del processo verbale di constatazione, l'Ufficio, oltre ad indicare il titolo in forza del quale richiede l'adozione delle misure cautelari, deve analiticamente evidenziare anche le ragioni che stanno a fondamento della pretesa ed ogni altra circostanza che possa supportarla, quale ad esempio l'accertamento in sede penale di fatti comprovanti la violazione.*

*Nella stringata richiesta di misure cautelari l'Ufficio, contravvenendo ai dettami della circolare del ministero dell'economia e delle finanze n. 4/E del 15 febbraio 2010, si è limitato a riportarsi al processo verbale di constatazione; lo stesso ha fatto la Commissione Provinciale.*

*Quanto al secondo presupposto, l'evidenziazione del periculum in mora deve essere adeguatamente circostanziata nella richiesta e deve scaturire da una approfondita ed attenta analisi della situazione del debitore-contribuente; l'adozione delle misure cautelari...deve essere improntata a prudenza, sia in ragione degli effetti che queste misure hanno sulla tutela dell'interesse erariale, prima ancora che sia divenuto certo,*

*liquido ed esigibile, sia per le implicazioni che le stesse determinano sul patrimonio dei contribuenti.*

Anche per quanto concerne questo insuperabile presupposto l'Ufficio, disattendendo clamorosamente le *indicazioni operative cui gli uffici si atterrano per una corretta applicazione dell'istituto* si limita a rappresentare il periculum in mora evidenziando (peraltro solo a parole senza fornire alcun numero) l'enorme sproporzione tra il presunto credito fiscale ed il patrimonio del debitore.

Andiamo ora partitamene ad analizzare e ad evidenziare l'assoluta inesistenza di entrambi i presupposti per la concessione della misura cautelare.

#### **Sul fumus boni iuris**

omissis

.....

La Commissione di prime cure non solo ha respinto il reclamo, ma ha condannato la reclamante al pagamento delle spese processuali, spese che l'Ufficio, che non ha depositato alcuna memoria, non ha neppure chiesto nel corso della discussione.

Anche questo capo della sentenza va totalmente riformato.

.....

Allo stato la                    s.r.l., come sopra difesa e rappresentata, prende le seguenti

#### **CONCLUSIONI**

Piaccia all'ecc.ma Commissione Regionale, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente l'appello e, conseguentemente, revocare il decreto di autorizzazione il sequestro conservativo emesso inaudita altera parte, decreto confermato con la sentenza n. 310/8/11, con eventuale ordine al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla immediata cancellazione del sequestro

conservativo trascritto, e con integrale vittoria di spese dei due gradi del giudizio.

Con ogni riserva.

.-.-.-.-.

Come avevamo anticipato, sia nel reclamo che nel corso della discussione orale davanti alla Commissione Provinciale, le banche, avuta notizia della trascrizione del sequestro conservativo, hanno immediatamente ridotto i fidi ed hanno preannunciato che, in difetto di cancellazione dell'evento pregiudizievole a strettissimo giro, revocheranno tutti gli affidamenti; se ciò malauguratamente avverrà, l'azienda, che da oltre trentasei anni è presente nel mercato e gode di grande affidabilità, avendo sempre adempiuto alle proprie obbligazioni, sarà costretta a chiudere i battenti ed a mandare a casa i venticinque dipendenti che attualmente conta.

E' per questo che sin d'ora preannunciamo una richiesta di trattazione urgente dell'appello.

.-.-.-.-.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 170 c.p.c. i sottoscritti difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento al seguente numero

Perugia, li 3 novembre 2011

Dott. Umberto Alleori



provvedimento cautelare;

4.

La ricorrente interponeva appello alla Commissione Tributaria Regionale di Perugia per chiedere la riforma della sentenza dei giudici di prime cure con specifica domanda, in ipotesi di accoglimento, di cancellazione della misura cautelare a suo tempo accordata dal giudice di prime cure. Più precisamente l'appellante chiedeva: *“Piaccia all’ecc.ma Commissione Regionale, in totale riforma della sentenza impugnata, accogliere integralmente l’appello e, conseguentemente, revocare il decreto di autorizzazione il sequestro conservativo emesso inaudita altera parte, decreto confermato con la sentenza n. 310/8/11, con eventuale ordine al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla immediata cancellazione del sequestro conservativo trascritto, e con integrale vittoria di spese dei due gradi del giudizio.”* ;

5.

Con sentenza n. 15/03/12 del 26 gennaio 2012 depositata il 20 febbraio 2012 (doc. 3), la Commissione Tributaria Regionale di Perugia, sezione n. 3, nel riformare integralmente la sentenza appellata, annullava il provvedimento cautelare impugnato;

#### **CONSIDERATO CHE**

- la sentenza di Codesta sezione della Commissione Tributaria Regionale n. 15/03/12 del 26 gennaio 2012 ha annullato il sequestro conservativo trascritto sugli immobili sociali;
- con la sentenza in commento il Giudice di secondo grado ha infatti:
  - i) riformato completamente il provvedimento autorizzativo della misura cautelare e la successiva sentenza di conferma dello stesso giudice;
- annullato il provvedimento cautelare impugnato senza però provvedere ad esplicitamente ordinare la sua cancellazione;
- in assenza di esplicito ordine estintivo della misura cautelare non è possibile procede alla sua cancellazione in quanto il Conservatore è obbligato alla

- iscrizione e/o cancellazione di misure cautelari sugli immobili solo in forza di sentenza del giudice tributario che espressamente lo dispone;
- la permanenza della misura cautelativa, rappresentata dal sequestro conservativo sugli immobili sociali, rende assolutamente precaria la gestione dei crediti commerciali il cui smobilizzo si rende indispensabile per far fronte ai pagamenti nei confronti dei dipendenti, forniture di merce e servizi senza le quali è impossibile svolgere la attività di impresa per le ripercussioni che detta misura comporta nei confronti del sistema bancario ed anche per la impossibilità di porre ulteriormente a garanzia dello stesso ceto gli immobili aggrediti;
  - le difficoltà finanziarie rappresentate continuano ad impedire qualsiasi programmazione e l'impossibilità, sovente, di rispettare gli impegni anche con i propri dipendenti oltre che a procurare alla ricorrente danni tali da non escludere l'apertura, in tempi brevi, di una procedura concorsuale;
  - la situazione finanziaria troverebbe sicuramente equilibrio al venir meno delle misure cautelari iscritte e non più cogenti soprattutto con il sistema bancario che tornerebbe a sostenere con ogni probabilità le iniziative societarie;
- per quanto premesso e considerato,

#### **FA ISTANZA**

ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 che richiama gli articoli 276 e seguenti del c.p.c. (nella fattispecie si richiamano gli art. 277, 287 e 288 del c.p.c.) **di correzione (rectius integrazione)**, per mero errore materiale e/o svista nella redazione, della sentenza n. 15/3/2012 emessa da Codesta Commissione Tributaria Regionale, sezione n. 3, **per ordinare esplicitamente al Conservatore di Registri Immobiliari di Perugia la cancellazione del sequestro conservativo** trascritto a Perugia in data 11 ottobre 2011 al n. 25671 registro generale ed al n. 17462 in forza di atto della CT Provinciale di Perugia del 15/09/2011 n. 1437/2011.

Il procedimento di correzione richiesto si appalesa quale fortuita divergenza fra il

giudizio e la sua espressione letterale cagionata da mera svista e come tale percepibile e rilevabile immediatamente senza bisogno di alcuna attività ricostruttiva del pensiero del giudice il cui contenuto resta perfettamente individuato senza incertezza. In tal senso Cass. 20 settembre 1999 n. 10129.

*In subordine*

*FA ISTANZA*

affinché la Commissione Tributaria Regionale sez. III che ha emesso la sentenza si pronunci, con separato e nuovo provvedimento, anche inaudita altera parte, sulla cancellazione della misura cautelare del sequestro conservativo trascritto sugli immobili sociali ai sensi del comma 7 dell'art. 22 del D. Lgs. 18 dicembre 1997 e dell'art. 669 novies del c.p.c..

Con osservanza,

Foligno, 23 marzo 2012

I difensori

Dottor Umberto Alleori

Allegati,

- 1) Copia provvedimento autorizzativo del 15 settembre 2011
- 2) Copia nota di trascrizione
- 3) Copia della sentenza n. 15/3/2012 della Commissione Tributaria Regionale di Perugia.

MODULABO  
R. - Comandato - 67

RACCOMANDATA A.R.

Mod. 69 C.C.

RACC. N. 13399985589



TARDA PAGATA - MINISTRO  
COMMISSIONI TRIBUTARIE  
SEZIONI STAGIATE - AN

ECONOMIA E DELLE FINANZE  
REGIONALI PROVINCIALI  
MINISTERO  
DEI BANCHE E  
DELLE FINANZE

RIF. MECC

COMMISSIONE TRIBUTARIA  
REGIONALE DI PERUGIA

9021100001

VIA CANALI 12  
06124 PERUGIA  
Tel. 0765012739  
Sezione n.3



P. DT. N. 1156/2012

Spett.le  
[redacted] sono del locale rappr. pro tempore

PERUGIA AL SUO L. [redacted] ALLEORI DOTT. UMBERTO  
C/O [redacted]  
PIAZZA [redacted]  
06100 PERUGIA (PG)

COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO DI ORDINANZA

Si comunica che in relazione all. ist. di correzione avverso Sentenza N. 15/03/2012  
relativa al ricorso 902/11  
in data 19/04/2012 presso la sezione n. 03 di questa Commissione è stata emessa  
l'ordinanza N. 28/03/12 depositata il 20/04/2012 con il seguente

T E S T O

P. U. M.  
DISPONE LA CORREZIONE DELLA SENTENZA PRONUNCIATA IN DATA 26/01/2012 N. 15/03/2012 NEL  
SENSO CHE NEL SUO DISPOSITIVO, DOPO LE PAROLE "ANNULLA IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE  
IMPUGNATO" VANNO INTERSE COME SCRITTE, PRIMA DELLE PAROLE "SPESA COMPENSATE", LE PAROLE  
"REGISTRO CONSERVATIVO TRASCRITTO A PERUGIA IN DATA 11 OTTOBRE 2011 AL N. 25671 REGISTRO  
GENERALE ED AL N. 17462 IN FONDA DI ATTO DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI  
PERUGIA DEL 15/09/2011 N. 1437/2011." -  
PERUGIA, 19/04/2012

PRESIDENTE  
ZANETTI

IL  
P. TO DOTT. MASSIMO

AVVERTENZA: Ai sensi dell'art. 25 D.Lgs 546/92, i fascicoli delle parti processuali sono restituiti alle  
parti al termine del processo. Pertanto gli interessati sono invitati, all'esito del passaggio in giudicato  
della relativa sentenza, a provvedere al ritiro degli atti di pertinenza, con avvertenza che in mancanza  
verrà attivata la procedura di scarto di atti di archivio ex art. 2961 c.c.

PERUGIA 20/04/2012

Il Segretario  
MILENA TARPANI



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI PERUGIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	ZANETTI	MASSIMO	Presidente e Relatore
<input type="checkbox"/>	TEMPERINI	FRANCESCO	Giudice
<input type="checkbox"/>	MAGNINI	LETIZIA	Giudice

SEZIONE

N°3

REG.GENERALE

N° 902/11

UDIENZA DEL

26/01/2012 ORE 16.00

SENTENZA

N°

PRONUNCIATA IL:

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

ha emesso la seguente

Il segretario

**SENTENZA**

**IL SEGRETARIO**

- sull' appello n° depositato il
- avverso la sentenza n°
- emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di PERUGIA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI PERUGIA

**proposto dal ricorrente:**

**difeso da:**

**Atti impugnati:**

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In base a verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 27.6.2011 l'Agenzia delle Entrate di Perugia sosteneva che la società (avente per oggetto attività di vendita all'ingrosso di molti generi) aveva effettuato notevoli vendite in esenzione da IVA a fronte di dichiarazione di intenti da parte degli acquirenti di destinare la merce ad esportazioni esenti da imposte, pur sapendo che tali dichiarazioni erano false. Per questa consapevolezza - così argomentava l'Agenzia delle Entrate - anche la venditrice doveva rispondere per le imposte evase e le relative sanzioni.

La sproporzione tra debito complessivo (circa 4 milioni di euro) e valore del patrimonio della società (circa tre milioni di euro) rendeva necessario - a dire dell'Agenzia delle Entrate - il sequestro conservativo che, pertanto, chiedeva di essere autorizzata ad effettuare.

Con decreto del 15.9.2011 il Presidente della Commissione Tributaria Provinciale provvedeva in conformità.

La società proponeva reclamo avverso tale decreto deducendo di essere estranea alla eventuale frode, avendo essa chiesto ed ottenuto le dichiarazioni di intenti da parte degli acquirenti e non avendo del resto tratto alcuna utilità dalla asserita partecipazione alla frode ipotizzata.

La Commissione Tributaria Provinciale, con sentenza del 21.10.2011, respingeva il reclamo e confermava il provvedimento cautelare facendo sostanzialmente propria la tesi dell'amministrazione finanziaria. Avverso la sentenza ha proposto appello la per i motivi che saranno appresso esaminati.

L'Amministrazione Finanziaria si è costituita in giudizio ribadendo la legittimità del proprio operato e la sussistenza dei presupposti per il provvedimento di sequestro.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

In sintesi l'appellante censura la sentenza che ha confermato la misura cautelare sotto un duplice profilo. Per avere essa configurato la sua responsabilità senza che vi fosse prova della partecipazione alla ipotizzata frode: a suo dire, a fronte di una contabilità del tutto regolare e del rilascio da parte dei soggetti acquirenti delle dichiarazioni di intenti, ad essa non poteva essere imputato alcunché; ma anche per avere ritenuto necessario a garanzia del credito erariale il sequestro del complesso aziendale, misura estremamente gravosa soprattutto per il discredito indotto nelle relazioni con le banche, laddove il fatto di essere una azienda di una certa rilevanza (25 dipendenti occupati ed un notevole giro di affari) e l'assenza di precedenti rilievi evidenziava la solidità della stessa e l'affidamento circa la capacità e la volontà di fare fronte al proprio debito in caso di soccombenza nel merito della pretesa fiscale. L'impugnazione è fondata.

Per consentire il sequestro conservativo sono necessari - come è noto - due condizioni: il *fumus boni juris* della pretesa dell'amministrazione ed il *periculum in mora*, vale a dire il pericolo che nelle more del procedimento per la emissione dell'atto impositivo il soggetto debitore ponga in essere atti diretti a sottrarre i propri beni alla garanzia del credito, o che comunque possa subire azioni da parte di terzi creditori, sì da rendere vano il provvedimento impositivo.

In mancanza anche di una sola di queste due condizioni, il sequestro non può essere autorizzato.

La sproporzione tra importo complessivo del preteso credito dall'amministrazione finanziaria e valore del patrimonio del soggetto debitore di per sé sola, però, non è un indice del pericolo suddetto, in quanto di per sé non consente di ipotizzare che nelle more del giudizio venga meno quel patrimonio per atti volontari del debitore o ad opera di terzi; occorre, invece, che l'elemento rappresentato da tale sproporzione si collochi in un contesto di altri elementi indiziari del pericolo di una sottrazione o dissipazione del patrimonio del soggetto debitore.

Nel caso in esame tale sproporzione rimane, invece, elemento isolato, dal momento che altri obiettivi elementi inducono ad escludere che la società sia sul punto di porre in essere atti di distrazione del patrimonio (si tratta infatti di una società che opera da anni senza che siano stati effettuati precedenti apprezzabili rilievi, con un notevole giro di affari e con una struttura radicata nel territorio, ben 25 dipendenti) o che il suo patrimonio possa essere aggredito da altri creditori (non risultano procedure in atto nei confronti della società che sembra godere di affidamento nel mondo degli affari e creditizio).

Non è, dunque, ravvisabile un concreto periculum in mora e, mancando tale periculum, il sequestro non avrebbe potuto e non può essere autorizzato, tanto più per la incidenza che esso si potrebbe avere sulla attività economica della società ed anche sui destini dei dipendenti della stessa. Donde, in riforma della sentenza impugnata, l'annullamento del provvedimento presidenziale di autorizzazione del sequestro.

Equa, comunque, per la obiettiva opinabilità della soluzione accolta, la totale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi.

P.Q.M.

La Commissione Tributaria Regionale, Sez. III

In riforma della sentenza appellata, annulla il provvedimento cautelare impugnato; spese compensate.

Perugia 26.1.2012

**II Presidente rel.**